

MILANO
LODI
MONZA BRIANZA



F.I.M.A.A.

COVID-19: IMPORTANTI AGGIORNAMENTI E INDICAZIONE PRATICHE E OPERATIVE

A commento del Decreto 8 marzo 2020, della Circolare del Ministero dell'Interno e dell'Ordinanza della Protezione Civile

Con riferimento al **Decreto 8 marzo 2020** e a seguito della pubblicazione della prima **circolare esplicativa del Ministero dell'Interno** nonché dell'**ordinanza della Protezione Civile**, con la presente vengono fornite alcune indicazioni in quanto la norma impatta in modo significativo sulla operatività quotidiana delle persone fisiche, delle imprese e dei lavoratori. Quanto segue fa riferimento al Decreto trasmesso in precedenza e pubblicato sul nostro sito www.fimaamilano.it, così come sono pubblicati anche tutti gli altri documenti di riferimento.

Ogni Regione può emanare propri provvedimenti in applicazione alle disposizioni di cui alla ordinanza della Protezione Civile, seguiranno aggiornamenti continui.

Art. 1, comma 1, lettera a): *"Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo – ossia regione Lombardia e delle 14 Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia - nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza."*

SPOSTAMENTI - Le disposizioni si applicano alle sole **persone fisiche**, escludendo – almeno al momento - l'applicabilità al transito e al trasporto merci e alla filiera produttiva (da e per zone indicate). Quanto previsto prescrive di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori coinvolti dalla norma, nonché all'interno dei medesimi, salvo che detti spostamenti non siano motivati da **comprovate esigenze lavorative** o da **situazioni di necessità** e per **motivi di salute**. Resta fermo il diritto al rientro nel territorio del Comune di residenza, di domicilio o di dimora degli interessati. Il decreto non vieta alle persone fisiche di spostarsi ma per poterlo fare viene richiesta una **AUTOCERTIFICAZIONE** da esibire ai posti di blocco e il cui controllo può essere fatto anche successivamente all'avvenuto spostamento.

È previsto il divieto assoluto, che non ammette eccezioni, per le persone sottoposte alle misure della quarantena o che siano risultate positive al virus.

Il provvedimento fa comunque leva sul senso di responsabilità di ogni singolo cittadino.

CONTROLLI - avvengono attraverso specifiche modalità di vigilanza (a cura di Forze di Polizia, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Forze Armate, dove necessario), **le trasgressioni fanno capo al Codice Penale**. I moduli per l'autocertificazione possono essere sottoscritti anche seduta stante in fase di controllo, sono in dotazione alle Forze di Polizia e alla Forza Pubblica.

L'onere della sussistenza delle situazioni che consentirebbero la possibilità di spostamento incombe comunque sull'interessato. In merito ai motivi di lavoro, con il termine "comprovate" si possono intendere attività che non si possono derogare e che non si possono svolgere tramite lavoro agile / smart working in quanto richiedono la necessaria presenza sul luogo di lavoro, fermi restando gli obblighi di adozione di tutte le misure di sicurezza, di cautela e di prevenzione previste dalla norma.

I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo **le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti**. Per quanto riguarda **la rete autostradale e la viabilità principale**, la Polizia Stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo **la viabilità ordinaria** anche dall'Arma dei Carabinieri e dalle Polizie Municipali. Per quanto riguarda **il trasporto ferroviario**, la Polizia Ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle Ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e delle Protezione Civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi "termoscan". Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni. Negli **aeroporti** delle aree dei territori "a contenimento rafforzato", i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito. Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all'atto di ingresso. Analoghi controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle **navi da crociera** che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.

In generale si invita a garantire la massima collaborazione nei confronti della autorità.

IMPORTANTE

Le indicazioni di cui sopra sono state pubblicate in data 8 marzo, in queste ore successive non sono ancora state date altre direttive entrando nello specifico delle singole categorie professionali o di impresa, tranne in alcuni casi molto particolari, legati soprattutto al settore produttivo e che prevede trasporto e consegna merci.

Gli spostamenti necessari per svolgere appuntamenti di lavoro in genere o, nel caso degli Agenti Immobiliari, **i sopralluoghi e le visite agli immobili** sono ovviamente legati a motivi di lavoro ma non abbiamo al momento alcun riscontro specifico da parte delle autorità competenti e, di conseguenza, non è possibile avere certezza che vengano considerati validi per giustificare il relativo spostamento, con il rischio di sanzioni. Diverso potrebbe essere in caso di un atto notarile ma comunque anche per questo non esistono al momento indicazioni certe. È necessario attendere maggiori chiarimenti, abbiamo inoltrato tutte le nostre richieste a chi di dovere.

Lo scopo principale della norma è quello del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, chiunque abbia possibilità di utilizzare la tecnologia per svolgere la propria attività lavorativa, per comunicare con i propri Clienti e per collaborare con i Colleghi è invitato a farlo, cercando di evitare o almeno di rimandare attività che implicino trasferimenti anche se all'interno della Regione.

NOTE RELATIVE AL LAVORO DIPENDENTE

È consigliabile che ogni prestatore di lavoro porti con sé un qualunque documento che attesti che sta svolgendo la propria attività lavorativa (es. una comunicazione - anche una email - del datore di lavoro che confermi al dipendente di doversi recare in ufficio o sul territorio, in base alle mansioni, oppure una copia della lettera di assunzione con l'indicazione delle mansioni da svolgere e una busta paga che attesti la vigenza del rapporto di lavoro.

All'**art. 1, comma 1, lettera e)**, infatti, il decreto "raccomanda" ai datori di lavoro, pubblici e privati, di promuovere - durante il periodo di efficacia del decreto - la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, ferma la fruibilità senza accordo scritto dello smart working, come da **art. 2, comma 1, lettera r)**

A differenza di quanto indicato all'art. 1, punto a) più sopra analizzato, infatti, la disposizione non è vincolante e perentoria; si tratta di una mera raccomandazione, che lascia alla valutazione prudente del datore di lavoro la decisione se dare seguito o meno alla raccomandazione medesima.

Infine, meritano attenzione le disposizioni di cui **all'art. 3, comma 1, lettera m) e comma 2, lettere c) e d)**, dove viene ribadito che la certificazione di malattia segue comunque l'iter che vede coinvolto il medico di base o il pediatra di base e che per considerare in malattia, ai fini di legge e della contrattazione collettiva (comporto, integrazioni retributive, ecc.) un soggetto che si trovi nelle condizioni ivi previste, è sempre necessario un certificato medico che attesti quelle condizioni.